



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 15 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Modifiche per errata corrige del Regolamento per l'attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e del tempo libero approvato con deliberazione n. 47 del 25 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 79 - prot. 15699 del 12 settembre 2017 di costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari presieduto dall'Ing. Gian Michele Camoglio cui compete la rappresentanza legale dell'Ente;

VISTO in particolare l'art. 12 della citata L.R. 14 settembre 1987 n. 37 relativo al Presidente dell'Ente;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n.79 del 12 settembre 2017 avente ad oggetto "Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione consiglio di amministrazione";

VISTO il Regolamento per l'attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e del tempo libero (art. 12, l. 241/1990), approvato con deliberazione n. 47 del 25 ottobre 2018;

CONSIDERATO che nel Regolamento sono stati individuati i seguenti errori materiali:

art. 5, c. 3, dicitura errata: "(...) la mancanza della formale adesione all'iniziativa da parte di ospiti, relatori, partner, associazioni terze, istituzioni e simili (...)"

art. 5, c. 3, dicitura esatta: "(...) la mancanza della formale adesione all'iniziativa da parte di partner, associazioni terze, istituzioni e simili (...)"

tabella criteri di valutazione, punto 3, dicitura errata: "Ai fini della valutazione è necessaria la formale adesione di partner, ospiti collaboratori o similari secondo quanto previsto dall'art.3, VI comma";

Decreto
N. 11/2018

tabella criteri di valutazione, punto 3, dicitura esatta: "Ai fini della valutazione è necessaria l'adesione di massima degli ospiti e la formale adesione di collaboratori, partner ecc. secondo quanto previsto dall'art.3, VI comma";

tabella dei criteri di valutazione: dove è riportato solo il valore numerico massimo del punteggio, ai punti 4,6,7,8,9, si intende invece: valutabile "fino a...";

art. 15) c. 2, dicitura errata: "le graduatorie definitive saranno pubblicate entro 40 giorni lavorativi dalla suddetta data di scadenza";

art. 15) c. 2, dicitura esatta: "le graduatorie definitive saranno pubblicate entro 46 giorni lavorativi dalla suddetta data di scadenza";

RITENUTO di procedere alla correzione degli errori provvedendo, per la migliore intelligibilità del Regolamento, ad allegarlo, integralmente, al presente decreto;



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14

DECRETA

- 1) di provvedere alla correzione degli errori materiali presenti nel Regolamento per l'attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e del tempo libero, approvato con deliberazione n. 47 del 25 ottobre 2018, così come riportati in "motivazione";
- 2) di allegare integralmente il Regolamento corretto al solo scopo di una migliore intelligibilità;
- 3) di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti al presente decreto ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.

Copia del decreto è trasmessa ai Direttori di Servizio. Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla data di adozione del presente decreto.

Michele Camoglio
PRESIDENTE



Decreto
N. 11/2018

IL DIRETTORE GENERALE



VISTA la proposta di decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto "Modifiche per errata corrige del Regolamento per l'attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e del tempo libero approvato con deliberazione n. 47 del 25 ottobre 2018".

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO (ART. 12, L. 241/1990)

Art. 1 - Assegnazione dei contributi

L'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, in seguito E.R.S.U., istituito con Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37, riconosce e tutela la libertà espressiva, gli interessi specifici e la creatività degli organismi proponenti, garantendo uguali possibilità di accesso ai contributi.

L'Ente concede, annualmente, contributi per attività promosse da associazioni o comitati studenteschi in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento e aventi (entrambi) un atto costitutivo e uno statuto. Le attività sono riservate principalmente alle iscritte e agli iscritti all'Università di Cagliari, alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum" di Cagliari.

Le associazioni e i comitati dovranno garantire, nell'utilizzo dei fondi, uguali opportunità tra uomo e donna e uguaglianza di trattamento per tutte e tutti, senza distinzione di razza, origine, religione, opinione politica, orientamento sessuale ed identità di genere e condizione economica e sociale dell'individuo. L'accesso ai fondi è pertanto vincolato alla sottoscrizione dell'apposita clausola antidiscriminatoria richiamata al successivo art. 2.

L'E.R.S.U. non finanzia associazioni e comitati che, attraverso la promozione e/o diffusione di contenuti materiali, immagini o simboli – propri o riconducibili ai loro partner - richiamino e/o esaltino l'ideologia nazi-fascista o si ispirino e inneggino alla xenofobia, al razzismo e all'omofobia.

L'Ente, favorisce e sostiene: attività di associazioni e comitati volte a favorire l'integrazione, la multiculturalità, l'abbattimento di ogni barriera, fisica e spirituale che causi il perpetuarsi di ogni forma di discriminazione; progetti che includano attività di promozione e formazione del pubblico; attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale; attività culturali e di spettacolo; iniziative volte alla promozione dell'arte; iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'identità culturale della Sardegna.

Sono escluse dai benefici del presente regolamento, tutte le forme associative che si configurano come organizzazioni di partiti o che in qualche modo ne siano emanazione.

Art. 2 - Beneficiari

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento gli studenti e le studentesse riuniti nelle forme associative previste dalla legge e riconosciute dall'Ente (associazioni culturali, associazioni sportive e comitati), di seguito chiamati "soggetti proponenti".

I soggetti proponenti devono essere legalmente costituiti e non devono avere fini di lucro.

Gli organi direttivi di tali organismi devono essere composti in misura maggioritaria da studentesse e studenti universitari iscritti all'Ateneo cagliaritano o agli Istituti superiori su indicati.

Il Presidente può non essere una studentessa o uno studente.

Clausola anti discriminazioni:

I contributi e gli spazi/strutture dell'E.R.S.U., sono concessi a condizione che i soggetti proponenti e gli eventuali partner sottoscrivano l'apposita clausola antidiscriminatoria (compresa nel modulo di domanda) con la quale dichiarano espressamente che qualsiasi attività, qualsiasi forma di promozione delle attività, qualsiasi forma di reclutamento e/o adesione all'associazione, diretta o indiretta, sarà svolta senza discriminazioni in ordine all'etnia e colore della pelle, all'orientamento di genere, all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'orientamento religioso, politico e alla condizione dell'individuo.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo dovranno essere presentate mediante la modulistica predisposta dall'Ufficio competente. La scadenza, inderogabile, è fissata per le ore 13:00 del 30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola domanda, compilando la modulistica fornita dall'Ente. La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) dati sul soggetto proponente, sulla sua forma giuridica e sulle attività svolte secondo quanto previsto nel modulo di domanda;
- b) descrizione della proposta progettuale, secondo lo schema ed i dati richiesti nel modulo di domanda.

Ogni richiesta di contributo potrà contenere una sola proposta progettuale eventualmente articolata in più iniziative anche di diverse tipologie (conferenza, cineforum, concerto ecc.). comunque coerenti tra loro.

Relativamente alle singole iniziative occorre indicare:

- Il titolo dell'iniziativa e sua descrizione;
- Il periodo, ipotetico, di svolgimento (il periodo, per le sole iniziative ammesse al finanziamento, può essere modificato in un secondo momento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10);
- Il luogo ipotetico dove si svolgerà l'iniziativa (il luogo, per le sole iniziative ammesse al finanziamento, può essere modificato in un secondo momento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9);

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere allegati:

- preventivo dettagliato dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate, compresi eventuali contributi derivanti da altre fonti;
- le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa, proposte di promozione, ad esempio sui social network, o altro);
- eventuali lettere di presa visione e di adesione al progetto da parte dei partner. Gli eventuali partner privati dovranno sottoscrivere la clausola antidiscriminazione. Qualora il partner sia una associazione, una fondazione ecc., dovrà essere allegato il relativo statuto;

- eventuali dichiarazioni di intenti di esperti, consulenti, artisti, ecc. con adesione di massima all'iniziativa.

Congiuntamente alla domanda vanno allegare ed inviate:

- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto (se non già in possesso dell'ente);
- autocertificazione sulla assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto sul reddito delle Società (IRES).

Art. 4 - Entità dei contributi

Il budget complessivo assegnato per ciascun anno accademico verrà stabilito in sede di approvazione del bilancio dell'Ente. Qualora lo stanziamento non venga interamente assegnato, l'importo residuo sarà destinato ad interventi programmati dall'E.R.S.U. e comunque rivolti alle attività culturali.

Il budget complessivo stanziato verrà così suddiviso:

- l'80 per cento verrà attribuito alle associazioni/comitati secondo il punteggio assegnato dalla Commissione in base alla Tabella Criteri e valutazione proposte progettuali;
- il 20 per cento verrà attribuito solo a quelle associazioni/comitati che in ciascuna delle voci 1, 8 e 9 della medesima Tabella (voci di qualità) abbiano conseguito un minimo di 7 punti.

L'ammontare del contributo per il singolo soggetto proponente varia in relazione allo stanziamento complessivo, al numero di domande pervenute e al punteggio attribuito dalla Commissione.

Il contributo non può superare il 100% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, eventuali somme eccedenti sono riassegnate alle altre associazioni in base al punteggio conseguito.

Non è obbligatorio il cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.

Nei limiti del contributo concesso, al soggetto proponente è riconosciuta per le spese generali dell'associazione una quota non superiore al 30%, calcolata sul contributo totale assegnato al soggetto proponente.

Art. 5 - Cause di esclusione e di decadenza

Sono considerate cause di esclusione non sanabili:

- la mancanza dei requisiti previsti per i soggetti proponenti;
- il mancato invio con PEC - Posta Elettronica Certificata all'indirizzo ed entro il termine di scadenza indicati nell'Avviso;
- La mancata sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto proponente;
- la mancata sottoscrizione della clausola antidiscriminatoria da parte del soggetto proponente.

Sono considerate cause di esclusione, sanabili ai sensi dell'art. 15:

- l'incompleta compilazione della domanda;
- il mancato utilizzo degli schemi di domanda predisposti dall'ufficio.

La mancata sottoscrizione della clausola antidiscriminatoria da parte dei partner, nonché la mancanza della formale adesione all'iniziativa da parte di ~~espiti, relateri~~, partner, associazioni terze, istituzioni e simili, ferma restando la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell'art. 15, comporta l'impossibilità di valutare l'apporto degli stessi.

Sono considerate cause di decadenza dai benefici stabiliti dalla graduatoria definitiva:

- la mancata presentazione della rendicontazione delle attività dell'anno precedente, secondo quanto previsto per la rendicontazione dei contributi concessi dall'E.R.S.U. e quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento;
- il mancato rimborso di eventuali somme anticipate ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento e risultate non dovute all'atto della rendicontazione.

In qualsiasi momento l'Ente, durante la verifica delle attività dei soggetti proponenti, può dichiarare la decadenza dai contributi di un'associazione o un comitato che nella realizzazione dei progetti finanziati abbiano in qualsiasi modo contravvenuto ai principi esposti all'articolo 1, comma IV del Regolamento.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

Le richieste di contributo saranno oggetto di valutazione da parte di apposita commissione giudicatrice.

La commissione è nominata dal Direttore generale dell'E.R.S.U. alla data della scadenza per la presentazione delle domande.

La commissione è composta da 3 componenti interni all'Ente, uno dei quali è il Dirigente del Servizio al quale afferisce l'Ufficio attività culturali, e da due funzionari, uno dei quali svolgerà anche la funzione di segretario verbalizzante. La commissione dovrà redigere un dettagliato verbale del lavoro svolto.

Art. 7 - Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri riportati nella tabella Criteri e valutazione proposte progettuali.

Saranno dichiarate idonee e concorreranno alla ripartizione del budget tutte le richieste che raggiungeranno un punteggio minimo di **23 punti**.

La commissione attribuisce un punteggio unitario per ciascun criterio formulato sulla base della media del punteggio attribuito da ciascuno commissario.

Eventuali residui non assegnati con il punteggio di qualità, andranno ad incrementare la quota di contributo generale.

In caso di rinuncia al contributo comunicata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria le risorse verranno assegnate alle associazioni/comitati in graduatoria.

Art. 8 - Criteri di valutazione

La Commissione, in fase di valutazione delle proposte, potrà chiedere ai soggetti proponenti di fornire chiarimenti rispetto alla proposta progettuale presentata.

TABELLA

Criteri e valutazione proposte progettuali

	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione (elencazione esemplificativa e non esaustiva)	Punteggio
1	Modalità di presentazione e redazione del progetto	la chiarezza nell'esposizione degli obiettivi; l'accuratezza e completezza delle voci necessarie alla valutazione delle iniziative; la coerenza e la fattibilità delle iniziative, l'efficacia delle modalità di pubblicizzazione, e la completezza del piano finanziario e la capacità di attrarre finanziamenti.	Fino a 10
2	Coinvolgimento nella realizzazione delle proposte progettuali di gruppi specifici di studenti	la partecipazione attiva nelle fasi di realizzazione del progetto di studentesse e studenti con disabilità (es.: manifestazione sportiva stile paraolimpiadi, laboratori teatrali con studentesse e studenti disabili etc.); la fruibilità dell'iniziativa da parte di studentesse e studenti con disabilità (es.: presenza interprete sordo muti, materiale realizzato con sistema di scrittura dattilo braille, film con audio-commento per non vedenti e sottotitoli per non udenti etc.). NON da diritto alla premialità la semplice assenza di barriere architettoniche o la semplice presenza di disabili tra il pubblico); la partecipazione attiva nelle fasi di realizzazione del progetto di studentesse e studenti appartenenti ad etnie o a Paesi diversi e/o di migranti e richiedenti asilo al fine di favorire processi di integrazione.	Fino a 8

3	Dimensione del progetto	Sarà valutata la valenza culturale della proposta progettuale in base a: - qualità del Partenariato; - capacità di costruire rapporti di cooperazione; - presenza di rilevanti personalità del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo, dell'arte, della politica, della ricerca, della società; - la realizzazione del progetto anche in rete con altre associazioni e/o gruppi e/o liste studentesche dell'Ateneo, in particolare delle scuole citate all'art. 1. - attività che si svolgono in collaborazione con associazioni, istituzioni, extrauniversitarie Ai fini della valutazione è necessaria l' adesione di massima degli ospiti e la formale adesione di collaboratori, partner ecc. secondo quanto previsto dall'art. 3, VI comma.	Fino a 8
4	Ricaduta sulla comunità studentesca	il coinvolgimento e la formazione del pubblico; l'attività e le iniziative volte all'educazione ed all'avviamento alle attività sportive; l'utilizzo creativo delle nuove tecnologie; la sostenibilità ambientale della proposta.	Fino a 9
5	Continuità nella progettazione e/o realizzazione e/o evoluzione di attività analoghe a quella proposta	La valutazione sarà effettuata là dove è possibile rilevare con dati oggettivi (rassegna stampa, <u>locandine ecc...</u>) il successo di un'iniziativa, il suo consolidarsi nel tempo fra gli studenti (come ad esempio un festival o un cineforum che diventano un appuntamento annuale; il rilevante numero di accessi ad uno spazio online progettato con fondi E.R.S.U.; l'affermarsi di una testata nel tempo con un archivio di articoli, sezioni informative etc.	Da più di 3 anni: 1.5 Da più di 5 anni: 3 Da più di 10 anni: 4
6	Modalità di diffusione e comunicazione delle attività proposte	Adeguate progetto di diffusione e comunicazione delle attività proposte attraverso: - utilizzo efficace dei Social media; - ufficio stampa; - materiale promozionale.	Fino a 8
7	Valutazione della critica con riferimento all'attività svolta negli anni precedenti	Rassegna stampa.	Fino a 3

8	Economicità ed efficacia del progetto	Congruenza dei costi in relazione alle azioni previste; adeguatezza dei costi; presenza di dettagliati preventivi di spesa.	Fino a 10
9	Rilevanza sociale della proposta	Efficacia dell'iniziativa per promuovere gli scambi culturali tra studenti, la conoscenza reciproca e la socializzazione dei partecipanti; iniziative che presentino il più largo spettro di adesioni anche interdipartimentali.	Fino a 10

Art. 9 - Sede di svolgimento delle iniziative

Al fine di favorire la partecipazione di studentesse e studenti, i progetti dovranno essere di norma realizzati in prossimità della sede universitaria, fatti salvi quelli che per la loro natura, da evidenziare e motivare adeguatamente nella relazione al progetto, devono svolgersi in ambito regionale o nazionale e internazionale, come ad es. nel caso delle iniziative di "Orientamento" e dei "Viaggi o escursioni scientifico-culturali". I progetti dovranno, inoltre, svolgersi nelle strutture dell'E.R.S.U. o, in alternativa, negli spazi resi disponibili dai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, salvo quelli incompatibili per loro stessa natura con le strutture dell'Ente, e salvo la loro indisponibilità o inidoneità.

In ogni caso, gli spazi utilizzati dovranno essere accessibili a studentesse e studenti con disabilità e dovranno essere preventivamente comunicati all'E.R.S.U..

Art. 10 - Svolgimento delle attività

I soggetti proponenti dovranno svolgere le attività preferibilmente nei periodi dell'anno accademico in cui è alta la presenza di studentesse e studenti, fatti salvi i casi in cui per la tipologia dell'iniziativa o per l'utenza alla quale si rivolge, in entrambi i casi da evidenziare e motivare adeguatamente nella relazione al progetto, essa debba svolgersi nei periodi di vacanza accademica.

Le attività dovranno svolgersi entro il periodo 1 gennaio 31 dicembre dello stesso anno.

Tutte le attività dovranno inoltre essere pubblicizzate, attraverso adeguato materiale promozionale, presso le strutture dell'E.R.S.U. (sede amministrativa, mense e case dello studente), presso le strutture dei soggetti di cui all'art.1 comma 2 del presente regolamento. Copia del materiale pubblicitario, che dovrà obbligatoriamente contenere il logo dell'Ente e la dicitura "Con il contributo dell'E.R.S.U.", dovrà essere trasmesso all'Ente (ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it e ersu.culturale@regione.sardegna.it) prima dell'inizio delle attività. Nel caso in cui le iniziative si pubblicizzino in siti *web* o *social network*, dovrà comparire il logo dell'E.R.S.U. di Cagliari anche nei *flyer* online e nei *banner* utilizzati per la creazione di pagine evento su *Facebook* o altri *social network*.

Le date di svolgimento delle iniziative ammesse a contributo dovranno essere comunicate con **PEC - Posta Elettronica Certificata** - all'indirizzo ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it, entro i 7 giorni precedenti il loro svolgimento, per consentirne la pubblicazione nel sito www.ersucagliari.it. Qualora per sopravvenuti e motivati impedimenti si rendesse necessario modificare la programmazione del calendario, dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente il sopraggiunto impedimento e le nuove date previste per l'attività.

L'Ente si riserva di verificare periodicamente che le iniziative siano regolarmente svolte dai soggetti beneficiari e rispondenti ai principi di assegnazione dei contributi. Qualora si riscontrino irregolarità al riguardo, l'Ente ha la facoltà di sospendere l'erogazione totale o parziale del contributo e di dichiarare la decadenza dello stesso, anche col recupero delle somme eventualmente anticipate.

In occasione di concorsi, la giuria che assegnerà i premi dovrà essere composta da persone qualificate e dalle competenze certificabili attraverso la presentazione di *curricula vitae* allegati al momento della presentazione della rendicontazione. La mancata presentazione dei *curricula vitae* dei giurati in sede di rendicontazione potrà essere oggetto di integrazione documentale, pena la non rimborsabilità dei premi stessi. Il valore dei premi non potrà superare il 30% dell'importo assegnato alla proposta progettuale e,

comunque, non potrà superare complessivamente il valore di 700,00 euro (settecento/00). Non sono ammessi premi in denaro.

Art. 11 - Responsabilità

La concessione del contributo non coinvolge in nessun modo l'E.R.S.U. nella realizzazione delle iniziative, la cui responsabilità rimane a totale ed esclusivo carico del soggetto proponente. Sarà obbligo del legale rappresentante del soggetto proponente garantire il rispetto di ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in relazione alle attività ammesse a contributo. Il legale rappresentante risponderà all'Ente e a terzi per tutto quanto attiene la regolare attuazione e lo svolgimento delle iniziative programmate.

In caso di irregolarità e inadempienze riscontrate in sede di rendicontazione, l'Ente si rivale sul legale rappresentante in merito alla restituzione, parziale o totale del contributo concesso.

Art. 12 - Modalità di erogazione

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive i soggetti proponenti cui siano stati assegnati i contributi potranno fare richiesta di anticipazione per un importo non superiore al 70% del contributo definitivo concesso e il restante 30% a saldo su presentazione della documentazione di rendicontazione.

L'anticipazione del contributo verrà erogata entro 30 giorni dalla richiesta e non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso gerarchico, come disciplinato dal presente regolamento.

Le richieste di anticipazione devono essere corredate dalla dichiarazione con la quale il responsabile del soggetto proponente si assume l'obbligo di restituire i fondi anticipati per le attività che non dovessero essere successivamente realizzate.

L'anticipazione può essere concessa solo dopo la presentazione della rendicontazione del contributo ricevuto per l'anno precedente e la sua approvazione da parte dell'ufficio competente.

Le richieste di anticipazione dovranno essere obbligatoriamente inviate con PEC a ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it, a seguito della comunicazione di assegnazione del contributo.

Art. 13 - Rendicontazione

Sono ammesse a contributo tutte le spese sostenute per lo svolgimento della proposta progettuale e delle singole iniziative, documentate ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda che la rendicontazione dovrà essere coerente con il bilancio preventivo del progetto ed evidenziare la completa realizzazione dello stesso, fatte salve le eventuali rimodulazioni disciplinate all'art.14.

13.1 - Termini e modalità di rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere presentata entro due mesi dalla conclusione del programma complessivo per cui viene concesso il contributo, obbligatoriamente con PEC a ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it. Qualora il programma si concluda nel mese di dicembre, la rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 31 gennaio dell'anno successivo, obbligatoriamente con PEC a ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it.

La rendicontazione, da presentare secondo le modalità su indicate, dovrà comprendere:

- a) relazione sullo svolgimento dell'attività ammessa a contributo, contenente anche la descrizione degli obiettivi e le finalità dell'iniziativa ed i risultati attesi e raggiunti e le modalità promozionali utilizzate .
- b) il calendario con le date e i luoghi di svolgimento dell'attività con allegata l'eventuale rassegna stampa e ogni materiale realizzato nell'ambito dell'iniziativa (manifesti, locandine, depliant originali etc., se non già presentati all'Ente);
- c) il bilancio, articolato al suo interno e distinto per ogni singola iniziativa in cui siano riepilogate entrate e spese, predisposto raggruppando le spese per categorie omogenee. Dal bilancio dovranno risultare eventuali contributi erogati da altri soggetti per la stessa iniziativa;
- d) elenco analitico dei documenti giustificativi con l'indicazione dell'iniziativa per la quale sono state sostenute le spese, con allegata copia di detti documenti;
- e) verbale di approvazione del bilancio di cui al punto c) da parte degli organi statuari, o delle studentesse e studenti firmatari nel caso in cui si tratti di comitato studentesco;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a firma del legale rappresentante, sotto la propria responsabilità civile e penale (ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), attestante: I) che nessuna altra entrata è prevista oltre quelle dichiarate; II) il regime IVA adottato e la detraibilità o meno dell'imposta (nel caso in cui il soggetto abbia partita IVA).

Qualora la rendicontazione non pervenisse entro il termine fissato, l'Ente provvederà ad un richiamo formale per mezzo di posta elettronica certificata. Il soggetto proponente dovrà provvedere a sanare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento del richiamo, pena la revoca del contributo ed il recupero delle somme già erogate.

I beneficiari del contributo sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, degli originali dei documenti giustificativi di cui al punto d), per un periodo di cinque anni dalla presentazione del rendiconto.

L'Ente ha facoltà di disporre verifiche anche a campione sulla documentazione conservata dai beneficiari, sulla correttezza e corrispondenza tra le iniziative programmate e le iniziative realizzate, con l'obiettivo di essere efficace e propositivo supporto nei confronti delle associazioni studentesche e dei comitati studenteschi promotori dello sviluppo culturale e sociale tra gli studentesse e studenti attraverso l'ideazione, la promozione e la realizzazione delle proprie attività.

I documenti originali richiesti in fase di verifica saranno restituiti muniti dell'apposto timbro dell'Ente indicante che il documento è stato utilizzato per l'ottenimento del contributo di cui trattasi.

13.2 - Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le sotto elencate spese documentate ai sensi della normativa vigente, sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa:

- a) noleggio e trasporto di impianti, attrezzature e materiali vari;
- b) spese per l'allestimento di spettacoli e manifestazioni (comprese le spese sostenute per l'utilizzo di spazi): le spese per l'organizzazione di buffet, per iniziative che si svolgono nell'arco dell'intera giornata, sono ammesse nella misura non superiore al 10% dell'importo assegnato per la singola iniziativa);
- c) compensi a personale, relatori, artisti, ivi compresi i versamenti dei contributi Enpals qualora dovuti;
- d) rimborsi e ospitalità a relatori, artisti etc. Le spese di vitto sono riconosciute unicamente se sostenute per chi risiede fuori dalla sede dell'evento, con una percorrenza minima di 50 km. La quota massima rimborsabile per pasto è fissata in €. 21,00 (ventuno/00);
- e) spese pubblicitarie e di informazione (grafica, tipografia, affissioni, inserzioni, volantini, inviti etc.); se tali spese sono riferite a francobolli e fotocopie utilizzate per pubblicizzare l'iniziativa, la somma rimborsabile non può comunque superare il 30% dell'importo a cui si ha diritto per quella determinata attività;
- f) imposte ed oneri SIAE ed INPS;
- g) stampa di giornali, testate giornalistiche studentesche online, pubblicazioni e atti (solo se preventivamente approvati e solo se stampati in tipografia);
- h) eventuali spese sostenute per l'assicurazione dei partecipanti agli eventi;
- i) spese professionali di assistenza e consulenza alla redazione delle proposte progettuali e della presentazione della rendicontazione nella misura massima del 3% del totale del contributo definitivo assegnato: la spesa non può essere rimborsata se l'attività è effettuata da soggetti che ricoprono cariche direttive all'interno dell'associazione o del comitato;
- l) spese per acquisto di beni durevoli da consegnare ad un vincitore di concorso (il cui nome o nomi devono essere indicati nella relazione conclusiva, accompagnata dal verbale della Giuria e dalla ricevuta di consegna e accettazione del vincitore), o da utilizzare per le finalità dell'associazione;
- m) le spese generali, documentate ai sensi della normativa vigente, sono riconosciute per una quota non superiore al 30% del contributo totale assegnato al soggetto proponente:
 - m.1) spese relative all'attivazione e abbonamento annuo della posta elettronica certificata - PEC e/o per la firma elettronica;
 - m.2) spese postali, di cancelleria, spese telefoniche, spese per la corrente elettrica, carburante e assimilabili. Per i rimborsi carburante è necessaria apposita relazione con le specifiche dei chilometri percorsi con l'indicazione del/dei tipo/i di autovettura utilizzata e del numero delle autovetture utilizzando il sistema di calcolo ACI;
 - m.3) spese relative alla costituzione e registrazione dell'associazione, sostenute nell'anno solare precedente a quello di realizzazione dell'attività;

m.4) spese sostenute per la gestione del conto corrente intestato all'associazione.

Per spese documentate ai sensi della normativa vigente si intendono regolari fatture o ricevute fiscali intestate al soggetto proponente che ottiene il contributo (in caso di associazione) o al rappresentante legale (in caso di gruppi e comitati), debitamente quietanzate o corredate dal documento di tracciabilità dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di documenti relativi a viaggio, vitto e alloggio, gli stessi devono essere intestati a chi fruisce del servizio e devono essere giustificati nella relazione sullo svolgimento dell'attività.

Il costo relativo all'IVA è riconosciuto solo nel caso in cui l'imposta non può essere recuperata o rimborsata.

Si specifica che:

- i documenti giustificativi per le spese che superano € 50,00 (cinquanta/00) devono essere fatture o ricevute fiscali (non scontrini di cassa) intestati al soggetto proponente che ha ottenuto il contributo;
- gli scontrini prodotti devono essere in regola con la normativa fiscale (gli scontrini non fiscali saranno rimborsati solamente se riportano gli estremi della legge che li regola → per esempio, scontrino Auchan "ai sensi dell'art. 1 comma 429 Legge 311/2004");
- gli scontrini fiscali, ricevute fiscali o fatture devono riportare la natura del bene acquistato (**non sono accettati documenti giustificativi con voci come: varie, art., Rep. 01 etc.**). Nel caso in cui dallo scontrino non si evinca la natura del bene, allegare una dichiarazione del Responsabile dell'organismo, che ne assume la responsabilità, con l'elenco degli articoli acquistati;
- le fatture e le ricevute fiscali, se pagate in contanti, devono essere debitamente quietanzate o corredate dal documento di tracciabilità dell'avvenuto pagamento;
- alla ricevuta per compensi a relatori e personale vario deve essere allegata la quietanza di versamento della ritenuta d'acconto operata;
- le ricevute per attività prestate come volantaggio, partecipazione a giuria di concorso etc. sono rimborsabili, senza ritenute, fino ad un massimo di € 25,82 annui a persona. Tali ricevute dovranno essere accompagnate dalla fotocopia sottoscritta di un documento d'identità in corso di validità e dalla fotocopia del codice fiscale;
- i documenti relativi al viaggio, vitto ed alloggio devono essere intestati alla persona che fruisce del servizio. Ai biglietti di viaggio aereo si devono allegare le carte d'imbarco e i documenti di tracciabilità dell'avvenuto pagamento o rimborso;
- spese postali: allegare elenco dei destinatari;
- ricariche telefoniche (supportate da ricevuta nominativa intestata al fruitore): allegare autocertificazione del fruitore e ruolo ricoperto in funzione dell'utilizzo delle stesse (massimo 10% del finanziamento dell'iniziativa e nel limite massimo del 50% della quota destinata alle spese generali); sono rimborsabili, sempre nei limiti del 10% dell'iniziativa e del 50% delle spese generali, anche fatture per abbonamenti telefonici intestati all'associazione richiedente;
- il valore dei singoli beni durevoli, fatto salvo quanto previsto per i premi, non può superare quello di cui all'art. 54 del TUIR (attualmente € 516,46). In ogni caso sarà rimborsato il 40% del costo del singolo

bene sino ad un importo massimo, per tutti i beni rendicontati, pari al 20% dell'importo assegnato alla proposta progettuale;

- in materia di premi, consistenti o meno in beni durevoli, si rimanda a quanto disposto dall'art. 10, ultimo comma del presente regolamento.

13.3 - Spese non riconosciute

Vengono di seguito elencate le spese non ammissibili alla fase di rendicontazione e quelle non valide:

- spese già rimborsate con l'utilizzo di contributi concessi da altri soggetti finanziatori;
- spese sostenute per servizi, attrezzature, personale e affitto locali che l'Ente o l'Università possono direttamente mettere a disposizione, fatti salvi eventuali casi eccezionali per cui si dovrà chiedere preventiva e specifica autorizzazione, e fatti salvi i casi di dichiarata indisponibilità da parte dell'Ente;
- spese derivanti da inadempienze o irregolarità compiute dal soggetto proponente;
- corrispettivi pagati ad altri partner che risultassero destinatari anch'essi di contributi, da parte dell'Ente, per lo stesso anno di attività;
- spese documentate con scontrini fiscali, comprese le ricevute dei taxi, che non riportano la natura del bene acquistato o del servizio fornito e privi di dichiarazione di assunzione di responsabilità a firma del Responsabile del soggetto proponente. La dichiarazione di assunzione di responsabilità dovrà contenere l'elenco degli articoli acquistati e, in casi di utilizzo del taxi, l'indicazione del percorso effettuato.

Tali spese non sono valide neanche se gli scontrini fiscali sono accompagnati dal buono di consegna intestato.

13.4 - Elementi che concorrono a formare le entrate

Per entrate si intendono tutti quegli introiti che si producono in rapporto a una particolare iniziativa o in qualche modo concorrono al raggiungimento del budget necessario a realizzarla.

Sono quindi da considerare entrate a tutti gli effetti i proventi derivanti da collette, autofinanziamento, donazioni, contributi vari concessi da Enti pubblici e privati, sponsorizzazioni, vendita di bevande o alimenti, incassi da borderò e ogni altra entrata che derivi dallo svolgimento della manifestazione o che concorra a coprirne i costi.

Le quote associative di norma non sono da collegare alla singola manifestazione e si intendono destinate alla gestione dell'organizzazione associativa del soggetto proponente; sono però considerate come entrate collegate ad una iniziativa quando la riscossione si configura come un modo improprio di pagamento di una quota di partecipazione.

Art. 14 - Rimodulazione del Piano finanziario

Qualora in data successiva alla presentazione della proposta progettuale, i soggetti proponenti siano risultati beneficiari di altri contributi per il finanziamento delle iniziative oggetto delle suddette proposte,

essi dovranno darne tempestiva comunicazione all'Ente, allegando un piano aggiornato di finanziamento, che dia conto della suddetta entrata e indicando soggetto finanziatore. Tale entrata dovrà risultare dal bilancio delle proposte progettuali, indicato al punto c) dell'art.13.1.

Ai soggetti proponenti, in sede di realizzazione, è consentita anche una rimodulazione del piano finanziario che può comportare modifiche al progetto purché non siano tali da alterarne le caratteristiche fondamentali sulle quali è stato assegnato il punteggio da parte della Commissione valutatrice.

La richiesta di rimodulazione dovrà pervenire via PEC all'E.R.S.U. di Cagliari almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'attività e sarà valutata ai fini dell'ammissibilità dall'ufficio competente.

Art. 15 - Tempi di esecuzione del procedimento (L. 241/90)

Le domande dovranno pervenire via PEC, inderogabilmente, entro le ore 13:00 del 30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro 46 giorni lavorativi dalla suddetta data di scadenza.

Entro 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza di presentazione delle domande verrà eseguita l'attività istruttoria delle domande pervenute, e saranno inviate ai soggetti proponenti eventuali richieste di integrazione della documentazione prodotta.

Entro ulteriori 6 giorni lavorativi sarà possibile per i soggetti proponenti, pena l'esclusione, allegare ed integrare eventuale documentazione mancante o incompleta se richiesto dall'Ente.

Entro i successivi 20 giorni lavorativi la commissione valutatrice provvederà a redigere la graduatoria di merito e a comunicarla al Dirigente del servizio competente il quale la renderà pubblica con una sua determinazione e la comunicherà via PEC ai singoli soggetti proponenti.

Eventuali ricorsi gerarchici avverso il suddetto provvedimento (graduatorie definitive), potranno essere presentati al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito www.ersucagliari.it

Art. 17 - Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'E.R.S.U. di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 18 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento

Il trattamento dei dati avverrà in conformità a quanto specificato dall'informativa allegata al presente regolamento e pubblicata sul sito istituzionale dell'E.R.S.U. e sue successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Ufficio attività culturali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente regolamento è il Responsabile dell'Ufficio attività culturali, tel. 070 20169974.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società QSM srl, avente sede legale in Catania Via Africa 174, CAP 95129, P.I. 00685340861 – Dati di contatto, Ing. Santi Monasteri – pec gsm@actalispec.it; santi.monasteri@qsm.it

3. Finalità e base giuridica

I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali connesse alla concessione di contributi alle associazioni studentesche e ai susseguenti controlli.

Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina della legge regionale n. 37 del 14 settembre 1987 (artt. 3 e 44) e dal regolamento dell'E.R.S.U. in materia di contributi alle associazioni, nonché per gli altri adempimenti previsti per legge.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.:

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

4. Destinatari

Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali:

Personale dipendente dell'E.R.S.U., responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

5. Trasferimento a paesi terzi

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE

6. Periodo di conservazione o criteri

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e

trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:

- 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15 del GDPR
- 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR,
- 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR
- 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art.19 GDPR;
- 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 GDPR;
- 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR
- 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),
- 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22 GDPR.

8. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza dell'E.R.S.U., nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.